

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (EX DPP)

Le attività di progettazione devono essere precedute da un importantissimo adempimento da parte del RUP della Stazione Appaltante, la predisposizione del Documento di Indirizzo alla progettazione (DIP), nel vecchio codice denominato Documento Preliminare alla Progettazione (DPP).

Il documento in questione (DIP), come è evidente, si pone a monte della fase progettuale ed assume una funzione cardine a partire dalla quale si dispiega il ventaglio delle altre attività.



STRUMENTO INDISPENSABILE PER L'AVVIO DELL'OPERA PUBBLICA

CONTIENE L'ESPLICITAZIONE E LA FORMALIZZAZIONE DEGLI INDIRIZZI PROGETTUALI DELLA COMMITTENZA RIVOLTI AI TECNICI CHE VERRANNO INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE.

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (EX DPP)

Art. 15 commi 5 e 6 Dpr 207/2010

I contenuti specifici del Documento di Indirizzo alla Progettazione non sono stati normati dal D. lgs. 50/2016, tuttavia il Documento Preliminare alla Progettazione (in sostanza solo nominalmente diverso) previsto dall'art. 15 del DPR 207/2010 deve contenere, secondo i commi 5 e 6, quanto segue:

PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE:


- a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;
- b) se per l'appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
- c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
- d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (EX DPP)

Art. 15 commi 5 e 6 Dpr 207/2010

Il DIP, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:

- a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
- c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
- d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
- e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;
- f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;
- g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
- h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità ambientali;
- i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
- l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
- m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
- n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.



PROGETTAZIONE

Art. 23 comma 1 D.lgs. 50/2016

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, **progetto definitivo** e **progetto esecutivo** ed è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Art. 23 comma 5 D.lgs. 50/2016

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti progettuali, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Art. 23 comma 5 D.lgs. 50/2016

1.000.000 € < IMPORTO LAVORI < 5.225.000 €



Il progetto di fattibilità si articola in un'unica fase

L'approvazione del progetto di fattibilità è alla base dell'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Art. 23 comma 5 D.lgs. 50/2016

IMPORTO LAVORI > 5.225.000 €



Il progetto di fattibilità si articola in due fasi

1° Fase

Documento di fattibilità delle alternative progettuali

2° Fase

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali deve essere approvato per l'inserimento dell'intervento nel programma triennale.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Art. 3 comma 1 lettera ggggg-quater

«documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Art. 23 comma 6 D.lgs. 50/2016

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base di **indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche**, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di **studi di fattibilità ambientale e paesaggistica** e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Art. 23 comma 6 D.lgs. 50/2016

Indica le **caratteristiche prestazionali**, le **specifiche funzionali**, la **descrizione delle misure di compensazione e di mitigazione dell'impatto ambientale**, nonché **i limiti di spesa**.

Il progetto di fattibilità deve ricomprendere le **diagnosi energetiche** dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia.

PROGETTO DEFINITIVO

Art. 23 comma 7 D.lgs. 50/2016

Il progetto definitivo **individua compiutamente i lavori da realizzare**, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità.

Il progetto definitivo **contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni**, nonché la **quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione** e del relativo **cronoprogramma**, attraverso l'utilizzo dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome.

PROGETTO DEFINITIVO

I destinatari dei risultati della progettazione definitiva:

- il Sindaco;
- i VV.FF.;
- le A.S.L.,
- le Soprintendenze ai Beni Architettonici,
- le Regioni, gli enti e le autorità preposte alla attività di indirizzo e vigilanza nel campo dell'edilizia per il rilascio di pareri, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni.

PROGETTO ESECUTIVO

Art. 23 comma 8 D.lgs. 50/2016

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, **determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma** coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che **ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo**. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito **piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita**.

Art. 23 comma 12 D.lgs. 50/2016

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono preferibilmente svolte dal medesimo soggetto al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

CONFERENZA DI SERVIZI (legge n. 241 del 1990)

Art. 31 comma 4 lettera h D.lgs. 50/2016

Il R.U.P. propone l'indizione o indice la conferenza dei servizi quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi.

La Conferenza di Servizi è un istituto della legislazione italiana di semplificazione amministrativa dell'attività della P.A., volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta mediante convocazione di apposite riunioni collegiali.

CONFERENZA DI SERVIZI

Con la conferenza di servizi si concentrano in un unico contesto logistico e temporale le valutazioni e le posizioni delle singole amministrazioni portatrici d'interesse in un procedimento pubblico, al fine di consentire il coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e di favorire l'intervento di accordi tra le stesse.

Si tratta dello strumento finalizzato ad una progressiva rivisitazione dei tradizionali canoni dell'agire amministrativo, nell'ottica di un recupero di efficienza ed efficacia indispensabile alla realizzazione di un apparato amministrativo moderno, il quale si ponga realmente come interprete degli interessi pubblici generali.

CONFERENZA DI SERVIZI → Efficienza ed efficacia

PROGETTAZIONE INTERNA E ESTERNA



AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE

Art. 24 comma 1 e Art. 46 comma 1 D.lgs. 50/2016

La progettazione può essere affidata ai seguenti soggetti:

- Uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- Uffici consortili di progettazione che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- Organismi di altre pubbliche amministrazioni;
- Liberi professionisti singoli o associati;
- Società di professionisti;
- Società di ingegneria;
- Raggruppamenti temporanei dei precedenti soggetti;
- Raggruppamenti stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE

Artt. 8, 36 e 157 D.lgs. 50/2016

IMPORTO INCARICO < 40.000 €

40.000 € ≤ IMPORTO INCARICO < 100.000 €

IMPORTO INCARICO ≥ 100.000 €

PROCEDURE
SEMPLIFICATE

GARA E PUBBLICITA'

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE

Artt. 36 e 157 D.lgs. 50/2016

IMPORTO INCARICO < 40.000 €

Gli incarichi di progettazione (di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) di importo inferiore a 40.000 essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE

Artt. 36 e 157 D.lgs. 50/2016

40.000 € ≤ IMPORTO INCARICO < 100.000 €

Gli incarichi di progettazione (di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque soggetti invitati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti).

AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE

Artt. 36 e 157 D.lgs. 50/2016

IMPORTO INCARICO \geq 100.000 €

Gli incarichi di progettazione (di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice.

PROGETTAZIONE E GLI STRUMENTI DI MODELLAZIONE

Art. 23 comma 13 D.lgs. 50/2016

Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato il 1° dicembre 2017 (DM 560/2017 noto come «Decreto BIM») sono stati definiti modalità e tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici.

